CONTRATTO DI PERMUTA

Scambio di beni · artt. 1552-1555 c.c.

Parte A: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Parte B: cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Art. 1 · Oggetto

Le parti si trasferiscono reciprocamente la proprietà dei beni sotto descritti, ai sensi degli artt. 1552 e seguenti c.c.

Bene ceduto dalla Parte A (tipo, marca, modello, n. di serie, stato, accessori)

Valore attribuito (euro)

Difetti noti

Bene ceduto dalla Parte B (tipo, marca, modello, n. di serie, stato, accessori)

Valore attribuito (euro)

Difetti noti

Art. 2 · Conguaglio

☐ I beni sono considerati di pari valore e nessun conguaglio è dovuto. ☐ La parte sotto indicata versa all'altra un conguaglio in denaro, con le modalità indicate, di cui il ricevente rilascia quietanza con la firma del presente (salvo buon fine).

Conguaglio pagato da

Importo (euro)

Mezzo di pagamento

Art. 3 · Consegna, proprietà e rischi

I beni sono consegnati nel luogo e nella data indicati, nello stato in cui si trovano e che le parti dichiarano di conoscere. Proprietà e rischi passano con la consegna.

Luogo di consegna

Data di consegna

Art. 4 · Garanzie

Ciascuna parte dichiara di essere proprietaria esclusiva del bene ceduto, che è libero da pegni, privilegi e diritti di terzi, e di aver dichiarato i difetti a lei noti. Si applicano le garanzie previste per la vendita (artt. 1553 e 1555 c.c.).

Art. 5 · Spese e rinvio

Le spese del contratto sono divise in parti uguali (art. 1554 c.c.). Per quanto non previsto si applicano le norme sulla vendita in quanto compatibili.

Luogo e data	Firma	Firma

Modello per beni mobili. La permuta di immobili richiede atto notarile; per i veicoli serve l'atto di vendita con firma autenticata e il passaggio di proprietà al PRA.